

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 71/1946 SULLE "PENSIONI DELLA GENTE DI MARE". Anno 2014.

Con riferimento all'applicazione della Convenzione in oggetto, nella legislazione e nella pratica, si segnala quale normativa di rilievo, intervenuta a partire dall'invio dell'ultimo rapporto, quella contenuta nell'art. 24 del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n.201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha introdotto, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici.

Inoltre, dal 17 gennaio 2014 è entrato in vigore il D.P.R. 28 ottobre 2013, n. 157¹, con il quale è stato approvato il Regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di alcune categorie di personale, tra le quali rientrano i lavoratori marittimi.

Si fa presente che la parte innovata è riportata nel presente rapporto, specificamente, in relazione all'attuazione dell'art. 3 della Convenzione.

Articolo 1

Si conferma quanto illustrato nel rapporto precedente. L'espressione "*lavoratori marittimi*" va riferita al personale navigante o amministrativo assoggettato alla disciplina prevista dalla presente legge, qualora non sia diversamente disposto dalle singole norme (art 1 della Legge 26 luglio 1984, n. 413 - Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi).

¹ Regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex ENPALS e l'ex INPDAP, in attuazione dell'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Articolo 2

Si conferma quanto illustrato nel rapporto precedente. Nello specifico l'art. 4 della legge n.413 del 1984 non ha subito modifiche ed elenca i lavoratori marittimi che devono essere iscritti esclusivamente alle assicurazioni generali obbligatorie ed alla Cassa unica assegni familiari gestite dall'INPS (Istituto nazionale per la previdenza sociale).

L'art. 6 della medesima legge, non ha subito modifiche ed elenca i soggetti esclusi dalla particolare tutela assicurativa marittima.

Articolo 3, comma 1 - DOMANDA DIRETTA

In relazione alla domanda diretta formulata dalla Commissione di Esperti, si riportano, di seguito, i nuovi requisiti contributivi e di età anagrafica richiesti per ottenere le prestazioni pensionistiche, secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria.

Ai sensi dell'art. 29 della legge n. 413 del 1984, i lavoratori marittimi hanno titolo a conseguire le prestazioni dovute dall'assicurazione generale obbligatoria alla generalità degli iscritti all'assicurazione stessa.

Pensione di vecchiaia (art. 24 commi 6 e 7 del Decreto-Legge 201/2011)

Come summenzionato, è l'art. 24 (Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici) del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 (convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) che ridefinisce in modo sostanziale l'assetto pensionistico delle prestazioni di vecchiaia e di anzianità. Più precisamente è il comma 3 che stabilisce che la pensione di vecchiaia si consegue esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7.

A decorrere dal 1° gennaio 2012, i **soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995**, possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia al perfezionamento dei seguenti requisiti.

Requisito anagrafico

Per l'accesso alla pensione di vecchiaia è richiesto il possesso dei seguenti requisiti anagrafici:

a) per le lavoratrici:

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012	62 anni
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013	62 anni e 3 mesi*
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015	63 anni e 9 mesi*
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017	65 anni e 3 mesi**
dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020	66 anni e 3 mesi**

* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

** Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

b) per i lavoratori:

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012	66 anni
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015	66 anni e 3 mesi*
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020	66 anni e 3 mesi**

* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

**** Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 (art.24, comma 6 del D.L. 201/2001).**

Requisito contributivo

Ai sensi dell' art. 24, comma 7 del D.L. 201/2011, il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue esclusivamente in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni.

A decorrere dal 1° gennaio 2012, i **soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996** possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

a) maturazione degli stessi requisiti anagrafici e contributivi previsti al punto precedente, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 (c.d. importo soglia) – Riforma del sistema pensionistico e complementare.

Il predetto importo soglia è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno;

b) se in possesso di un'età anagrafica pari a 70 anni e 5 anni di contribuzione "effettiva", a prescindere dall'importo della pensione. Ai fini del requisito di 5 anni di contribuzione si precisa che è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.

Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 il requisito anagrafico di 70 anni, al fine dell'adeguamento alla speranza di vita, è incrementato di tre mesi, per effetto del D.M. 6 dicembre 2011. In attuazione dell'art. 12 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, il requisito in questione potrà subire ulteriori incrementi di adeguamento.

PENSIONE ANTICIPATA (art. 24, commi 10 e 11 del Decreto-Legge 201/2011)

Ai sensi dell'art. 24, comma 10 del D.L. 201/2011, a decorrere dal 1° gennaio 2012 i **soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995** possono conseguire il diritto alla pensione anticipata ove in possesso delle seguenti anzianità contributive:

Decorrenza	Uomini	Donne
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012	42 anni e 1 mese (pari a 2188 settimane)	41 anni e 1 mese (pari a 2136 settimane)
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013	42 anni e 5 mesi* (pari a 2205 settimane)	41 anni e 5 mesi* (pari a 2153 settimane)
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015	42 anni e 6 mesi* (pari a 2210 settimane)	41 anni e 6 mesi* (pari a 2158 settimane)
Dal 1° gennaio 2016	42 anni e 6 mesi** (pari a 2210 settimane)	41 anni e 6 mesi** (pari a 2158 settimane)

* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Ai fini del raggiungimento di tale requisito è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità disciplinata dalla previgente normativa.

Per i soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un'età inferiore a 62 anni si applica, sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, una riduzione pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l'età di accesso al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.

La predetta riduzione si applica sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo. Pertanto, per coloro che hanno un'anzianità contributiva:

- pari a 18 anni al 31 dicembre 1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011;
- inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 (pensione liquidata nel sistema misto), la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011.

Peraltro, il comma 2-quater dell'articolo 6 del Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2012, n. 14, ha stabilito che *“Le disposizioni dell'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici non trovano applicazione - limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva succitata derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, assolvimento degli obblighi di leva, infortunio, malattia e cassa integrazione guadagni ordinaria”*.

A decorrere dal 1° gennaio 2012 i **soggetti per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996** possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

a)

Decorrenza	Uomini	Donne
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012	42 anni e 1 mese (pari a 2188 settimane)	41 anni e 1 mese (pari a 2136 settimane)
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013	42 anni e 5 mesi* (pari a 2205 settimane)	41 anni e 5 mesi* (pari a 2153 settimane)
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015	42 anni e 6 mesi* (pari a 2210 settimane)	41 anni e 6 mesi* (pari a 2158 settimane)
Dal 1° gennaio 2016	42 anni e 6 mesi** (pari a 2210 settimane)	41 anni e 6 mesi** (pari a 2158 settimane)

* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata a favore dell'assicurato, fermo restando che, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della Legge n. 335 del 1995, ai fini del computo di detta contribuzione non concorre quella derivante dalla prosecuzione volontaria, e quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18° anno di età è moltiplicata per 1,5. Nei confronti dei lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 non opera la riduzione del trattamento pensionistico nel caso di accesso alla pensione ad un'età anagrafica inferiore a 62 anni.

b) ai sensi dell'art. 24 comma 11, al compimento di 63 anni, a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione "effettiva" e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, pari per l'anno 2012 a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Detto importo soglia è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia mensile non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno.

Ai fini del computo dei 20 anni di contribuzione “effettiva” è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.

Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 il requisito anagrafico di 63 anni è incrementato di tre mesi, al fine dell’adeguamento alla speranza di vita, come previsto dal D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

DECORRENZA DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE (art. 24, comma 5 del Decreto-Legge 201/2011)

Ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata non si applica la disciplina in materia di decorrenze del trattamento pensionistico di cui all’art. 12 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010 (c.d. finestre mobili).

Pertanto, ai sensi dell’art. 6 della legge 23 aprile 1981 n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica), la pensione di

vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti; su richiesta dell'interessato dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Ai fini del conseguimento delle predette prestazioni pensionistiche, è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 1, comma 7, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici) per la pensione di vecchiaia e per effetto dell'art. 22, comma 1, lett. c della legge n. 153 del 1969 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) per la pensione anticipata.

SISTEMA CONTRIBUTIVO - ANZIANITÀ CONTRIBUTIVE MATURE DAL 1° GENNAIO 2012 (art. 24, comma 2 della del Decreto-Legge 201/2011)

Ai sensi dell'art. 24, comma 2, del decreto in esame, la quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012 è calcolata secondo il sistema contributivo.

La disposizione riguarda i lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni.

Con riferimento a tali soggetti, la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 è calcolata secondo il sistema contributivo anziché quello retributivo previsto dalla previgente normativa.

Pertanto, con riferimento ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno 18 anni, la pensione è calcolata secondo le regole del sistema misto e quindi l'importo è determinato dalla somma:

- a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, calcolata secondo il sistema retributivo;

- b) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012, calcolata secondo il sistema contributivo.

Nulla è innovato con riferimento ai soggetti in possesso di un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, per i quali trova applicazione il regime di calcolo misto.

PENSIONI SPECIFICHE DEI MARITTIMI

Per quanto riguarda, invece, le pensioni specifiche dei marittimi, fino al 31 dicembre 2013 continua a trovare applicazione la previgente normativa in materia di età anagrafica, per l'accesso alla pensione di vecchiaia, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 503 del 1992, nei confronti dei piloti del pilotaggio marittimo, riuniti in corporazioni presso i porti italiani, e del personale abilitato al pilotaggio ai sensi dell'articolo 96 del Codice della navigazione, i quali conseguono il diritto a pensione di vecchiaia a 60 anni, gli uomini e a 55 anni, le donne.

Resta altresì ferma, fino al 31 dicembre 2013, la previsione di cui all'articolo 31 della legge n. 413 del 1984, secondo la quale i lavoratori marittimi possono ottenere la pensione anticipata di vecchiaia a 55 anni di età, a condizione che nei loro confronti risultino accreditati almeno 1040 contributi settimanali, di cui 520 al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo.

Dal 1° gennaio 2014, a seguito delle modifiche apportate dal D.P.R. n. 157/2013, recante il Regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di alcune categorie di personale, tra le quali rientrano i lavoratori marittimi, nei confronti dei piloti del pilotaggio marittimo, riuniti in corporazioni presso i porti italiani, e del personale abilitato al pilotaggio, la pensione di vecchiaia è liquidata al raggiungimento del

requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio.

Per l'accesso alla pensione di vecchiaia è pertanto richiesto il possesso dei seguenti requisiti anagrafici:

a) Per le lavoratrici:

dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015	58 anni e 9 mesi
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017	60 anni e 3 mesi*
dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020	61 anni e 3 mesi*

*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

b) per i lavoratori:

c) dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015	d) 61 anni e 3 mesi
e) dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020	f) 61 anni e 3 mesi*

*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Dalla stessa decorrenza del 1° gennaio 2014, nei confronti dei lavoratori marittimi che possano vantare almeno 1040 contributi settimanali di cui 520 al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo, per l'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata, fermo restando il requisito contributivo, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti anagrafici, indifferenziati per lavoratori e lavoratrici:

dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015	56 anni e 3 mesi*
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017	57 anni e 3 mesi**
dal 1° gennaio 2018	58 anni e 3 mesi**

* Requisito adeguato alla speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.

** Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.

Si conferma, infine, quanto già precedentemente precisato in merito alla pensione ordinaria di inabilità alla navigazione, alla pensione privilegiata per inabilità alla navigazione, alla pensione privilegiata ai superstiti di marittimo deceduto per causa di servizio e alla pensione ai superstiti di marittimo scomparso in mare.

Articolo 4, comma 1 - DOMANDA DIRETTA

In riferimento alla richiesta di informazioni da parte della Commissione di Esperti si rappresenta quanto segue.

Il Comitato rileva che i marittimi di nazionalità straniera non sono esclusi dalla copertura del sistema di assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Inps.

Per tutti i lavoratori extracomunitari vige il fondamentale principio della parità di trattamento fra i lavoratori stranieri e quelli italiani, solennemente sancito dall'art. 2 del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernente la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (c.d. Testo Unico in materia di immigrazione), che comporta di regola l'applicabilità ai lavoratori stranieri della stessa tutela previdenziale assicurata ai lavoratori italiani.

Pertanto, per costoro valgono sia le norme vigenti in materia di pensione di anzianità, sia le norme vigenti per le prestazioni per vecchiaia nel sistema retributivo o misto e per il sistema contributivo.

Peraltro, ai sensi dell'art.22, comma 13, del T.U., i lavoratori extracomunitari, tranne i lavoratori stagionali, assicurati dopo il 1996, che tornano nel loro paese di provenienza, conservano i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e possono goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità. Al compimento

del sessantaseiesimo anno di età (sia per le donne che per gli uomini) tali lavoratori riceveranno una pensione calcolata in base percentuale alla contribuzione versata, anche in deroga al requisito contributivo minimo di 20 anni di contribuzione richiesto per tutti gli altri lavoratori residenti in Italia.

Punto V del formulario del rapporto. Applicazione pratica – Domanda diretta

In riferimento alla richiesta di informazioni da parte della Commissione di Esperti si riferisce quanto segue.

Il numero dei marittimi assicurati al 2013: **51.598**.

Aliquota contributiva : **33%** di cui il **9,19 %** a carico del lavoratore.

Per il personale marittimo industria della pesca **28,60%** di cui il **9,19%** a carico del lavoratore.

Contributo per il finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare: **0,68%**.

Minimale di retribuzione giornaliera: la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo².

Il predetto minimo contrattuale non può essere in ogni caso inferiore ai valori minimi di retribuzione giornaliera determinati per legge per i vari settori.

Pertanto il reddito da lavoro dipendente da assoggettare a contribuzione, con l'osservanza delle disposizioni in materia di retribuzione minima imponibile, deve essere adeguato, se inferiore, ai minimali di retribuzione giornaliera.

Per i marittimi il minimale di retribuzione giornaliera per l'anno 2013 è pari a € **47,07**.

² Art. 1, comma 1, del D.L. 9.10.989, n. 338, convertito in legge 7.12.1989, n. 389.

Massimale annuo per la base imponibile contributiva e pensionabile: E' previsto un massimale annuo³ per la base contributiva e pensionabile per gli iscritti, successivamente al 31.12.1995, a forme pensionistiche obbligatorie privi di anzianità contributiva ovvero per coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo⁴. Tale massimale deve essere rivalutato ogni anno in base all'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT e per l'anno 2013, è pari a € **99.034,00**.

Il presente rapporto è stato inviato alle organizzazioni datoriali e sindacali di cui all'elenco allegato.

Si trasmette in allegato:

1. Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n.201;
2. Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
3. D.P.R. 28/10/2013, n. 157;
4. Legge 26 luglio 1984, n. 413;
5. D.M. 6 dicembre 2011;
6. Art. 12 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78;
7. Art. 6 del Decreto Legge n. 216 del 2011;
8. Legge 8 agosto 1995, n. 335;
9. Art. 6 della Legge 23 aprile 1981 n. 155;
10. D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503;
11. Legge n. 153 del 1969;
12. D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286;
13. Elenco delle organizzazioni datoriali e sindacali.

³ Art. 2, comma 18 della legge n. 335/1995.

⁴ Art. 1, comma 23 della legge n. 335/95, così come interpretato dall'art. 2 del decreto legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito con legge 27/11/2001, n. 417.

